

N. 1027/2013 R.G.  
N. 4401/2011 R.G.N.R.

N. 415/2016 Sent.  
Depositata il 03 MAG. 2016  
Irrevocabile il  
N. reg. Esec.  
N. Part. Cred.  
Scheda il



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale penale di Udine, in composizione collegiale, composto dai magistrati

Dott.ssa Angelica Di Silvestre - Presidente

Dott. Mauro Qualizza - Giudice

Dott. Roberto Pecile - Giudice

ha pronunciato all'udienza del 16 febbraio 2016 la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

1)

- libera presente -

2)

- libera già presente -

3) T

a

- libero presente -

4) T

)

- libero presente -

5) T

a

- libera presente -

6)

'5

- libera presente -

## IMPUTATI

a) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 1), e 219, comma 2, n. 1), R.D. 16.3.1942 n. 267 (Legge Fallimentare), perché, nelle rispettive qualità di seguito indicate:

— T E : titolare dell'impresa individuale "City Color di T E", avente sede in Latisana — Via Crosere 116, dalla costituzione (10.12.2007) al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Udine con sentenza del 17.12.2010;

— T L' cognata di T E, amministratrice di fatto della predetta impresa individuale quantomeno a decorrere dal 2009 e socia della "City Color s.r.l.", avente

sede in Latisana — Via Crosere 116;

— B. M. cognato di T. E. e coniuge di T. L. nonché socio e Amministratore della "City Color s.r.l.";

— T. P., T. F., M. I.: rispettivamente fratello, padre e madre di T. E., nonché comparenti nel contratto di cessione di quota di immobili specificato al punto 2;

— T. S.: cognata di T. E. e acquirente delle quote immobiliari specificate al punto 3;

si rendevano responsabili delle seguenti condotte di bancarotta fraudolenta:

1. T. E., T. L., (B. M. I.):

in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori del fallimento e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto distraevano o dissipavano attività dell'impresa fallita, stipulando il contratto dd. 21.7.2009 in virtù del quale affittavano alla City Color s.r.l."

(società appositamente costituita il 10.7.2009 dai coniugi B. M. e T.

I.) l'azienda corrente in Latisana — Via Crosere 116, avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di pitture e vernici già gestita dalla "City Color di T.

E., ad un canone — ammontante ad € 1.000,00 mensili — incongruo rispetto agli ordinari valori di mercato e neppure sufficiente a consentire alla fallita di far fronte agli oneri finanziari maturati per il solo anno 2009 (pari ad € 36.685,00);

per effetto di tale contratto, concernente l'intero compendio aziendale dell'impresa individuale "City Color di T. E.", la stessa fallita veniva da un lato a trovarsi nell'impossibilità di proseguire la propria attività economica e, dall'altro, non incamerava una congrua contropartita (essendosi oltretutto la "City Color s.r.l." resa inadempiente rispetto al pagamento dei canoni dal giugno del 2010 ed avendo continuato a condurre l'azienda nonostante l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di affitto a far data dal 31.8.2010).

2. T. E., T. L., T. P., T. F., M. I. :

in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori del fallimento e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto distraevano o dissipavano una proprietà immobiliare facente parte del patrimonio personale della stessa T. E. ;

in particolare, giusto contratto di cessione di quota di immobili stipulato il 31.7.2009 a rogito del Notaio M. L. S., simulavano la vendita, apparentemente effettuata da T. E. in favore del fratello T. P., della quota di proprietà indivisa pari a 1/2 dell'unità immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato "Residenza Canaima", sito in Lignano Sabbiadoro — Via Monte San Gabriele, censita al Foglio 44, mapp. 249, sub. 6;

nell'atto tutti i componenti — inclusi T. F. e M. I. — dichiaravano che il prezzo di € 100.000,00 era stato pagato a T. E. a mezzo bonifico n.

disposto presso la BCC di Basiliano, filiale di Varmo, in data 6.7.2007 (dichiarazione risultata falsa, essendosi appurato presso il predetto istituto bancario che in data 6.7.2007 non era stato effettuato alcun bonifico per il predetto importo e recante il n. ).

3. T. E., T. S. :

in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori del fallimento e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto distraevano o dissipavano proprietà immobiliari facente parte del patrimonio personale della stessa T. E. ;

in particolare, con contratto di compravendita di quote immobiliare dd. 28.7.2009 a rogito Notaio A. F., T. E. cedeva alla cognata T. S. :

— la quota indivisa di 1/9 del fabbricato di civile abitazione sito in Castions di Strada — Via Pietro Zorutti 7 (catastralmente Via Molino Nuovo 7), al prezzo dichiarato di € 2.800,00 corrisposti in contanti;

— la quota indivisa di 1/9 del terreno sito in Castions di Strada, censito al Foglio 4, n. 384, al prezzo dichiarato di € 500,00 corrisposti in contanti;

i prezzi indicati nell'atto di compravendita risultavano peraltro incongrui rispetto al valore di mercato delle quote immobiliari cedute (essendosi appurato, ad esito di apposita perizia di

stima, che dette quote avevano un valore complessivo di € 20.333,00).

Con l'aggravante, per T. E. e T. L., di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 della Legge Fallimentare.

In Latisana, il 17.12.2010.

T. L., T. P., T. F., M. I.:

b) delitto p. e p. dagli artt. 110, 483 e 61, n. 2), c.p., in relazione all'art. 35, comma 22, del D.L. 4.7.2006, n. 223, perché, in concorso tra loro, dichiaravano falsamente nel contratto di cessione di quota di immobili stipulato il 31.7.2009 a rogito del Notaio M. L. S. che il prezzo di € 100.000,00, asseritamente concordato per la vendita in favore di T. P. della quota di proprietà indivisa pari a Y2 dell'unità immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato "Residenza Canaima", sito in Lignano Sabbiadoro — Via Monte San Gabriele, censita al Foglio 44, mapp. 249, sub. 6, era stato pagato a T. E. a mezzo bonifico n. disposto presso la BCC di Basiliano, filiale di Varmo, in data 6.7.2007 (dichiarazione risultata falsa, essendosi appurato presso il predetto istituto bancario che in data 6.7.2007 non era stato effettuato alcun bonifico per il predetto importo e recante il n. ). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo a), punto 2.

In Azzano Decimo, il 31.7.2009.

T. E., T. I.:

c) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 217, comma 1, n. 4), R.D. 16.3.1942 n. 267 (Legge Fallimentare), perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di seguito indicate:

— T. E.: titolare dell'impresa individuale "City Color di T. E.", avente sede in Latisana — Via Crosere 116, dalla costituzione (10.12.2007) al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Udine con sentenza del 17.12.2010;

— T. L.: cognata di T. E. e amministratrice di fatto della predetta impresa individuale quantomeno a decorrere dal 2009;

aggravavano il dissesto della "City Color di T. E.", astenendosi dal chiederne il fallimento nonostante l'impresa versasse in stato di decozione già in epoca antecedente al

luglio del 2009.

In Latisana, il 17.12.2010.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Terzariol

Parte Civile dott. D. E., curatore fallimentare dell'impresa individuale "CITY COLOR di T. E." con l'avv.to A. S. del Foro di Udine sostituita dall'avv.to L. F. del Foro di Udine, che si dichiara sostituto processuale del difensore di fiducia avv.to F. M. del Foro di Udine per gli imputati E. T., L. T., P. T., F. T. e I. M. del difensore di fiducia avv.to L. Cudini del Foro di Udine per l'imputata S.

### Conclusioni delle Parti:

Il P.M.: deposita memoria e conclusioni scritte che si allegano a verbale:

Voglia il Tribunale Penale di Udine in Composizione Collegiale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche (per E. T. e L. T., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F.), stante il particolare contesto in cui sono avvenuti i fatti — reato e il contenuto disvalore penale delle condotte contestate, riconoscere gli imputati responsabili dei delitti rispettivamente ascritti sub capi a) e c) dell'imputazione e, per l'effetto, condannarli alla pena finale di anni 2 di reclusione

Voglia altresì il Tribunale Penale di Udine in Composizione Collegiale assolvere ex art. 530, comma 2, c.p.p. L. T., P. T. F. T. e I. M. dal delitto sub capo b) dell'imputazione.

Il difensore di Parte Civile: condanna come da conclusioni scritte che dimette e si rimette per le spese

### I difensori degli imputati:

avv.to M. del Foro di Udine per gli imputati E. T., L. T., P. T. F. T. e I. M. a assoluzione per tutti gli imputati, in caso di condanna concessione del beneficio della sospensione condizionale

avv.to Cudini per S. T. a assoluzione perché il fatto non sussiste. In caso di condanna concessione beneficio della sospensione condizionale. Dimette memoria

## Svolgimento del processo

Con decreto di data 15/4/2013 il Gip disponeva il giudizio nei confronti di T. E. T. L., T. P., T. F., M. F., T. S., chiamati a rispondere dei reati come loro rispettivamente ascritti in epigrafe, nonché di B. M., posizione successivamente separata per intervenuto decesso dell'imputato.

Alla prima udienza fissata al 2 luglio 2013, dichiarata la contumacia dell'imputata T. S., presenti tutti i restanti imputati, il fallimento si costituiva Parte civile, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti, venivano ammesse le prove richieste dalle parti. Nelle successive udienze si procedeva alla assunzione del curatore fallimentare dott. D. E., del teste mar.llo B., appartenente alla Guardia di Finanza; venivano acquisite ex art 493 cpp su accordo delle parti le s.i. rese da P., G. S., P. I., con domande a chiarimento; veniva sentito il teste G. M., commercialista che aveva seguito la società. L'istruttoria proseguiva con audizione dei testi della difesa, dott. S. N., che aveva esaminato la situazione economica della società come professionista, C. M., il notaio M. L. S., che aveva stipulato gli atti di cessione dell'immobile sito a Lignano, L. D., G. G., S. P., titolare di agenzia immobiliare incaricata da T. E. della vendita di un immobile a Mortegliano. A T., c.t. della difesa. All'udienza del 27 ottobre 2015, a seguito di mutamento del collegio, le parti si riportavano alla richiesta di prove già formulata, prestavano il consenso all'utilizzo delle prove già assunte; l'istruttoria proseguiva con audizione del C.T. di parte A. B., dei testi U. C., G. B. incaricato di valutare un possibile accordo con i fornitori e le banche, G. B., fornitore e creditore.

Si è quindi proceduto all'esame degli imputati E. T., P. T., F. M. e S. T.

All'udienza del 16 febbraio 2016, esaurita la istruttoria dibattimentale, dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, sulle conclusioni di P.M. difensore della Parte civile e Difensori degli imputati, il Collegio pronunciava il dispositivo in atti.

## Motivi della decisione

Le vicende della società sono state ricostruite dal curatore dott. D. E. nella deposizione rese in udienza e nelle relazioni acquisite, con richiamo alle verifiche documentali eseguite e dal teste mar.llo B. della Guardia di Finanza che ha svolto le indagini.

Nell'anno 2000 erano divenuti soci della City Color sas T. E. unitamente al marito T. A., già socio della stessa dalla sua costituzione avvenuta nel 1997. Nell'aprile 2007 il socio accomandatario T. A. era deceduto e amministratore era divenuto il socio superstite; la società era stata

sciolta nell'ottobre 2007 e T. E. era divenuta titolare della ditta individuale City Color, che aveva proseguito l'attività di commercio di colori e vernici come impresa individuale. Si trattava in sostanza di un negozio di commercio di colori sito in una cittadina della provincia di Udine. Il 21 luglio 2009 T. E. aveva concesso in affitto intero complesso aziendale alla società City Color srl costituita dai soci T. L., sorella del defunto T. A., e del di lei marito B. M. che ne era divenuto amministratore unico e che era già titolare di un negozio di oggetto analogo in altra cittadina della provincia.<sup>1</sup> L'attività della ditta individuale era quindi stata trasferita in capo alla s.r.l che l'aveva proseguita nella stessa sede della fallita, il contratto di affitto era stato stipulato per la durata di sei anni e un canone annuale di € 12.000, con facoltà di recesso delle parti. Il 1 ottobre 2010 uno dei fornitori della ditta individuale ( la A.R.D spa di I. P. ) aveva presentato istanza di fallimento, che era stato dichiarato dal tribunale di Udine con sentenza 21 dicembre 2010.

#### Cause del fallimento.

Le cause del fallimento emergono dalla relazione e dalle dichiarazioni del curatore e del mar.llo B.: la situazione economica della ditta era già precaria nel 2007, con un deficit patrimoniale di circa € 205.000. Negli anni successivi l'esposizione finanziaria si era incrementata notevolmente arrivando ad € 545.000 circa, mentre i ricavi si erano fortemente contratti crollando a € 164.000 nell'anno 2009, con una perdita di € 90.000. Il curatore ha evidenziato che già nell'esercizio 2008 l'azienda si era trovata in forte crisi finanziaria per la rilevante riduzione dei ricavi di vendita alla quale si era fatto fronte con credito bancario e con "ingessamento" dei debiti verso i fornitori. Nell'esercizio 2009 si era manifestato uno stato di insolvenza con incremento consistente del deficit tra crediti e debiti a breve termine ed era ormai evidente che la società non poteva far fronte ai propri impegni finanziari. A fronte di ciò era stato stipulato un contratto di affitto che avrebbe consentito l'introito dei meri canoni di affitto di € 12.000 l'anno, mentre i debiti ben più consistenti che la fallita aveva rimanevano in capo alla stessa; nel solo anno 2009 l'introito per i canoni d'affitto era pari a meno di un terzo degli oneri finanziari a cui la ditta fallita avrebbe dovuto far fronte nell'arco del 2009, pari ad € 38.000 annui.<sup>2</sup> Alla data del fallimento non risultavano pagati i canoni dovuti a partire dal mese di giugno 2010 ed € 4000 di merci di magazzino che erano stati acquistati in sede di stipula del contratto di affitto; nonostante il mancato pagamento dei canoni T. E. non si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto. Alla richiesta avanzata dal curatore di pagamento i titolari della società affittuaria City Color srl avevano opposto che il contratto di affitto era stato risolto e nulla era dovuto. Il contratto prevedeva infatti la facoltà delle parti di risolvere anticipatamente il contratto; gli affittuari avevano inviato al curatore una comunicazione dalla quale risultava che già a far data del 5 febbraio 2010 il contratto era stato risolto consensualmente. Il documento di risoluzione consensuale, privo di data certa, era stato prodotto al curatore in epoca successiva

<sup>1</sup> Teste mar.llo B. udienza 28 1 2014

<sup>2</sup> Ne riferiscono sia il mar.llo B. che il curatore



alla dichiarazione di fallimento<sup>3</sup>. Il curatore aveva però segnalato che alla data di redazione della relazione, nel marzo 2011, l'attività continuava ad essere condotta dalla City Color srl nonostante il recesso.

L'azienda era stata oggetto di sequestro preventivo, poi revocato a seguito di accordo transattivo intervenuto con la curatela.

Secondo il curatore lo stato di decozione andava datato quantomeno all'esercizio 2009, in cui si era verificato un crollo dei ricavi passati da € 457.000 nell'anno 2008 ad € 174.000 nell'anno 2009, determinando un aggravamento degli oneri relativi alle esposizioni bancarie che avevano continuato incrementarsi; per contro il contratto di affitto di azienda determinava la cessazione di fatto dell'azienda, per cessazione di qualsivoglia entrata e ricavo ad esclusione del canone di affitto, del tutto insufficienti a far fronte anche ai soli oneri finanziari annui, onde era del tutto evidente che era impossibile liquidare in bonis l'azienda. La situazione di crisi della ditta individuale dopo la sua trasformazione a seguito del decesso di T A, era risultata evidente anche ai dipendenti che avevano constatato il calo della clientela, ed anche la modifica della qualità della stessa<sup>4</sup>.

Il fallimento si era chiuso con un passivo di € 1.100.000 e un attivo di € 250.000.

Sono stati sentiti alcuni fornitori della fallita<sup>5</sup> che vantavano crediti ancora nell'anno 2007, a seguito del decesso di T A ed avevano concordato un piano di rientro con la moglie subentrata. Per il creditore G tale piano era stato rispettato, ma era rimasto creditore delle ultime forniture. Il teste I ha ricordato che, avendo egli rivendicato il dovuto, gli era stato rappresentato che era in corso la costituzione di una nuova società con ingresso di un nuovo socio, al quale sarebbe stato ceduto un "ramo di azienda" (azienda che però consisteva solo nel negozio); egli scrisse alla debitrice ricordando che in caso di cessione egli non avrebbe liberato la nuova società dei debiti, era stato rassicurato sul fatto che la costituzione della nuova società non avrebbe compromesso il suo credito ma rimase poi sorpreso nell'apprendere che vi era stata la cessione dell'azienda nel luglio 2009. Ritenne quindi di cautelarsi poiché gli erano stati consegnati assegni postdatati, regolarizzandoli e ponendoli all'incasso; poiché tornarono insoluti propose istanza di fallimento. La comunicazione della operazione societaria gli era stata inoltrata da T L<sup>6</sup>.

Il dott M<sup>7</sup> era stato interessato da T L e T E, nel giugno 2009, per la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito

<sup>3</sup> Deposizione del curatore udienza 16/9/2014 fg 12 e mar.lo B, documento 1/d prodotto dal PM.

<sup>4</sup> Teste P udienza 16/9/2014 fg 44 e s.i. acquisite su accordo delle parti, riferisce che dopo decesso di T i clienti si erano ridotti principalmente piccoli artigiani, erano venuti meno i clienti più sostanziosi ed egli aveva interrotto rapporto nel luglio 2009; del mese di agosto 2008 egli non era stato più pagato sino al licenziamento, rimanendo creditore di € 15.000 circa, che gli erano stati pagati successivamente da T E.

<sup>5</sup> Testi G e I udienza 16/9/2014

<sup>6</sup> Documento del Pm affolliazione 161 si tratta di lettera dd 29/5/2009 a firma T L che comunica la costituzione della nuova società con cessione da parte della ditta individuale del ramo di azienda (magazzino).

<sup>7</sup> Di cui sono state acquisite su accordo delle parti le sommarie informazioni e assunta deposizione a precisazioni ulteriori.

della ditta individuale. I contatti erano stati avviati con il suo collaboratore A. F., cui T. L. aveva inviato una e-mail ( documento del PM ) di data 20/6/2009 in cui si indicavano i crediti e i debiti e veniva prospettata la possibilità di un concordato, indicando le modalità con le quali si poteva pervenire al pagamento del debito verso le banche di € 450.000 e si prospettava la necessità di ridurre il patrimonio del fabbricati ad € 300.000 euro per rendere più vantaggioso per le banche il concordato, anziché la aggressione degli immobili. Nella stessa e-mail T. scriveva anche " è da studiare come fare per salvare l'appartamento di Lignano". Il teste M. ha aggiunto che a lui T. L. illustrò la situazione economico finanziaria ed egli disse chiaramente che la strada da percorrere era quella di depositare i libri in tribunale e chiedere il fallimento. Il teste ( anche nella s.i. acquisite ) ha ricordato che a gestire la situazione era la T. che, dopo quell'incontro, a mezzo di altra e-mail segnalò la propria perplessità sulla sua proposta di chiedere fallimento, in quanto esso avrebbe comportato la chiusura per un certo periodo dell'attività, con conseguenti danni e con la possibilità che l'azienda messa all'asta a seguito del fallimento, potesse interessare più persone, frase che evidenzia l'interesse a mantenere l'azienda in capo alla nuova società ed al nucleo parentale.

M. venne poi interessato per la predisposizione di un atto di affitto di azienda tra la ditta individuale e la neo costituita Cytì Color srl, che doveva inserirsi in una soluzione di concordato che doveva basarsi oltre che sull'affitto dell'azienda anche sulla vendita dell'abitazione della T., il cui valore gli era stato indicato in € 200.000 al netto dei mutui, e sull'incasso dei crediti. Egli aveva quindi preso contatto con le banche, benché fosse scettico sulla possibilità di un concordato, in quanto i dati contabili che gli venivano forniti erano mutevoli e davano l'idea di un quadro economico poco chiaro. Nel frattempo la City Color srl iniziava la sua attività, con quella che il teste ha definito una " rincorsa" da parte della T. ( fg 66 della deposizione) che disattendendo le sue indicazioni assumeva T. E. della nuova società ( con conseguente impegno economico per il suo pagamento mensile). Nel mese di dicembre all'esito delle analisi da lui fatte, essendo emerso che i crediti che erano stati indicati come elemento del concordato, erano in gran parte inesigibili, egli aveva prospettato nuovamente che l'unica soluzione era la richiesta di fallimento, o in alternativa la cessione della ditta individuale per un valore di € 90.000 alla City Color srl, proposta che la T. rifiutò dicendo che non si voleva indebitare per acquistare un'azienda per la quale nutriva forti perplessità.

L'affitto dell'azienda era effettivamente uno degli elementi del concordato che egli stava studiando, ma unitamente agli altri componenti essenziali quali l'incasso dei crediti, poi rivelatisi inesigibili, la vendita e il ricavo effettivo dell'immobile di proprietà di T. E. sito a Mortegliano. In sostanza quando venne stipulato il contratto di affitto la eventuale proposta di concordato era lungi dall'essere compiuta ed era anche incompiuto lo studio della sua fattibilità, tanto che all'esito degli ulteriori accertamenti il dott M. lo ritenne improponibile, essendo emersi fatti discordanti da quanto rappresentatogli dalla T. nella e-mail diretta al dott F., in cui si indicavano le cifre dei debiti e delle poste attive ( documento prodotto dal P.M).

Con il contratto di affitto di azienda in conclusione venne consentito il prosieguo dell'attività imprenditoriale sotto una nuova società, la City Color srl costituita pochi giorni prima, di cui erano soci i familiari della stessa titolare della ditta individuale, consentendo anche a T E di continuare a lavorare, in pratica proseguendo la sua attività. Una volta risolto il contratto di affitto nei locali ( che non erano di proprietà della ditta individuale ma dei genitori della T ) continuò ad operare la nuova società City Color srl che aveva stipulato autonomamente un contratto di locazione dell'immobile già utilizzato dalla ditta individuale, nel quale si trovavano i beni di quest'ultima ( cfr deposizione dott E fg 22) Di fatto quindi il curatore non aveva più a disposizione alcunché e non era neppure più configurabile una azienda .

La nuova società aveva per contro anche i beni della ditta e il magazzino non interamente pagato; dopo il fallimento la nuova società si dichiarò disponibile a restituire i beni e si pervenne ad un accordo transattivo con pagamento di € 10.000 .

La nuova compagine aveva ricevuto solo le attività e non le passività dell'impresa poi dichiarata fallita, pattuendo un canone che, anche se ritenuto congruo rispetto agli ordinari valore di mercato così come attestato nella consulenza tecnica redatta dal dott A B <sup>8</sup>, non era sufficiente a consentire alla ditta individuale di far fronte ai propri debiti, neppure nella misura ridotta degli oneri finanziari annuali, condannandola a una certa dichiarazione di fallimento.

La difesa ha molto insistito sulla circostanza che l'operazione di affitto di azienda si inseriva nel progetto di concordato e dunque non aveva una finalità di spoliazione; il dott M che, come già sopra ricordate era stato incaricato di studiare una soluzione, finalizzata a un possibile concordato, ha però ricordato come da subito non fossero stati forniti dati sufficienti, e anche sotto certi profili veritieri, considerato che i crediti indicati, che potevano costituire un elemento positivo, in realtà si erano rivelati in gran parte inesigibili e dunque non utili; inoltre un elemento indispensabile era l'apporto finanziario rappresentato dalla somma che era stata indicata come ricavabile dalla vendita dell'immobile di Mortegliano. Tale immobile però era gravato da diverse ipoteche e dunque si comprende come la sua vendita non progredisse e non potesse costituire un effettivo apporto economico significativo, tanto che venne venduta solamente dopo il fallimento. L'affitto d'azienda, per i modi e tempi in cui venne realizzato, prima che un effettivo progetto di concordato fosse stato definito, e contro il parere del professionista, non rappresenta quindi la prima esecuzione di un concordato voluto dalle parti quanto l'affrettata esecuzione della spoliazione della ditta, al fine di consentire la prosecuzione nell'ambito della famiglia dell'attività dell'impresa individuale, nella consapevolezza che il concordato non era possibile.

Ciò è stato del resto ammesso dalla stessa imputata T E , che ammesso che la finalità dell'affitto era quella di consentire la prosecuzione dell'attività e a

<sup>8</sup> Il c.t della difesa dott B ha analizzato nel dettaglio il valore dell'avviamento, del patrimonio netto, del reddito atteso, pervenendo alla conclusione che il canone annuo poteva aggirarsi attorno a € 11.600 annui, come pattuito tra le parti.

lei di continuare a collaborare con i cognati che avevano già un'attività nello stesso settore. Con la costituzione della nuova società la ditta individuale aveva cessato di operare.

L'istruttoria ha quindi evidenziato: - che a seguito del contratto di affitto di azienda la ditta fallita non era più in grado di operare, avendo ceduto anche quanto presente nel negozio e le merci, non pagate per il residuo di € 4.000; - che i debiti rimasero in capo alla cedente; - che i canoni di locazione, insufficienti a pagare anche i soli oneri finanziari annuali, non vennero corrisposti dal mese di giugno 2010, quantomeno sino alla accettazione della risoluzione consensuale del contratto di affitto, che (come da documentazione prodotta dal P.M) venne comunicata con atto di data certa unicamente con la lettera raccomandata dd 30 10 2010. Il riferimento alle precedenti comunicazioni tra le parti (dalle quali risulterebbe una accettazione del recesso a far data dal 31 8 2010) non rileva non essendo di data certa ed apparendo le stesse strumentali a giustificare i mancati pagamenti; l'avvenuto pignoramento dei canoni corrisposti da parte della banca (documento dimesso dalla difesa) non giustifica il mancato pagamento quantomeno a far data dal mese di giugno, considerato che dalla stessa documentazione della difesa (lettera dd 15 4 2011 per conto della Banca di credito cooperativo) i canoni non risulterebbero versati neppure alla banca.

Il contratto di affitto di azienda, che nessun risultato favorevole poteva avere per la fallita che cessava di fatto e non avrebbe più potuto operare, venne sottoscritto unicamente allo scopo di mantenere in capo allo stesso nucleo familiare l'attività (peraltro anche l'immobile in cui aveva sede la ditta e ove poi io però la City Color srl era di proprietà dello stesso nucleo familiare precisamente dei sig.ri T F e M I, genitori di T E). I soci della City Color srl erano già titolari di altra ditta che svolgeva attività analoga; nel progetto proposto al dott M, T L aveva indicato la volontà di assumere la cognata T, aveva altresì manifestato la contrarietà alla proposta di chiedere il fallimento rappresentando che in tal caso vi potevano essere altri soggetti interessati poiché vi erano state già richieste di terzi interessati e ciò rende manifesta la finalità di mantenere la attività in capo al gruppo familiare.

Il reato di bancarotta per distrazione si realizza anche attraverso la stipulazione di un contratto di locazione di azienda in previsione del fallimento che ha lo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o principali beni ad altro soggetto. Elementi che qualificano la locazione come atto distrattivo sono i contratti di affitto stipulati per finalità estranee all'attività imprenditoriale fatto che si verifica quando dante causa e avente causa sono riconducibili, come nel caso in esame, allo stesso nucleo familiare o centro di interessi e quando dalla stipula del contratto di affitto derivi l'impossibilità per l'impresa di proseguire l'attività economica senza garantire il ripiano della situazione debitoria della società, condizione che si è pienamente verificata nel caso in esame.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> si richiamano in tal senso le decisioni della cass sez 5 ud 19.3.2012 nr 10778 rv ced cass 252008, ed anche cass sez 5 sent nr 11207 ud.6.12. 1993 secondo la quale "un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all'azienda può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando venga stipulato in previsione del fallimento e allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Con tale contratto infatti, lascia l'impresa disestata nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e, poiché produce effetti anche dopo l'fallimento del locatore

Anche a prescindere dalla valutazione di congruità del canone annuale, e finanche del suo effettivo pagamento comunque non integralmente corrisposto - quantomeno a far data dal mese di giugno 2010 e sino all'atto di recesso di data certa intervenuto nell'ottobre dello stesso anno - è sufficiente per considerare come fatto distrattivo il contratto di affitto, l'avvenuta cessione dell'azienda all'interno dello stesso nucleo familiare, ad una società appositamente costituita pochi giorni prima del contratto, in assenza di qualsivoglia garanzia di un ripiano della situazione debitoria ed anzi nell'evidente certezza che tale ripiano mai sarebbe potuto avvenire, e che detta situazione debitoria si sarebbe incrementata degli oneri annuali non coperti dal canone.

Del reato deve rispondere in primo luogo T. E. quale titolare della ditta individuale sottoscrittrice del contratto di affitto, per la sua veste formale. Deve rispondere altresì T. L., la cui veste di amministratore di fatto della ditta individuale emerge da plurimi elementi.

Il dipendente P. ha riferito (s.i. acquisite) che alla fine dell'anno 2008 T. E. gli aveva riferito che la situazione della ditta individuale era grave, circostanza confermata anche da T. L., che aveva aggiunto che stavano valutando quale soluzione intraprendere. Nel giugno 2009 T. L. gli aveva detto che il marito B. avrebbe preso in gestione l'attività, chiedendogli di presentargli i clienti più importanti e spiegargli il funzionamento dell'attività commerciale, cosa che aveva fatto sino al licenziamento.

Il fornitore G. ha ricordato che dopo il decesso di T. A. la sorella L. pur senza avere un titolo formale, aveva iniziato ad agire per conto di T. E., che a lui aveva detto di parlare esclusivamente con la T. per le questioni amministrative. Nel periodo maggio- giugno 2009 aveva trattato con T. L., che, prendendo tempo rispetto le sue rivendicazioni per i pagamenti mancati, gli aveva prospettato che vi sarebbe stato subentro di un socio nell'attività, che entro la fine di luglio gli avrebbe consegnato un assegno della nuova società; in effetti il 21 luglio 2009 la T. gli aveva comunicato i dati della nuova società: di fatto però egli non era stato pagato ed aveva messo l'incasso gli assegni datigli dalla T. che erano tornati insoluti.

Analoghe dichiarazioni sulla posizione e sul ruolo rivestito da T. L. sono state rese dall'altro fornitore Invernizzi: quando insorsero le maggiori difficoltà nei pagamenti, dopo il primo trimestre del 2009, nel mese di maggio ricevette da T. L. una comunicazione in cui lo avvisava che la ditta individuale City color avrebbe ceduto il ramo di azienda ad esclusione dei debiti, a una nuova società costituita dalla stessa T. E. e da B. M., (la società venne invece costituita dalla stessa T. L. e dal marito B.). Egli per conto della sua società aveva dichiarato che erano favorevoli alla cessione del ramo di azienda purché in tale operazione venissero compresi anche i debiti della ditta individuale nei confronti della sua società. A fronte di tali sue richieste ricevette una e mail da T. L. in cui forniva i dati della nuova

---

ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo e danneggia i creditori concorsuali. Fattispecie relativa alla locazione dei locali, delle attrezzature e dei macchinari da parte di una società in stato di decozione poi dichiarata fallita.

società alla quale emettere le fatture per le nuove forniture, nulla dicendo su quanto da lui richiesto.

Seguì come già detto la decisione della sua società di presentare domanda di fallimento.

Anche la deposizione del dott M evidenzia che a gestire effettivamente le decisioni sul destino della ditta individuale era T L, mentre la titolare effettiva T appariva non consapevole della situazione in cui la ditta versava.

Egli era stato interessato da entrambe per la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito della ditta individuale e fu T L ad illustrare la situazione economico finanziaria; egli disse loro chiaramente che la strada da percorrere era quella di depositare i libri in tribunale e chiedere il proprio il fallimento. Fu sempre T L che, dopo quell'incontro, a mezzo e mail (documenti in atti) segnalò la propria perplessità sulla sua proposta di chiedere fallimento rappresentando che esso avrebbe comportato la messa all'asta della ditta individuale per il cui acquisito già vi erano state manifestazioni di interesse. Quanto egli, nel mese di dicembre all'esito delle analisi fatte, prospettò nuovamente che l'unica soluzione era la richiesta di fallimento ovvero la cessione dell'azienda per un valore di € 90.000 alla City Color srl, T rifiutò.

T L assunse quindi decisioni essenziali, dopo il decesso di T A, per la gestione della ditta, divenuta ditta individuale, trattando con i fornitori, assicurandoli sul pagamento delle loro forniture, assumendo decisioni essenziali anche relativamente alla costituzione della nuova società, di cui era socia.

T L deve dunque rispondere come amministratore di fatto della ditta fallita, come contestato, e non solo come concorrente estranea, essendo peraltro del tutto evidente la precisa consapevolezza da parte sua dello stato di dissesto della ditta individuale e la valenza distrattiva del contratto di affitto stipulato con la neo costituita società di cui era socia.

#### Cessione dell'immobile di Lignano Sabbiadoro. Capo A 2 di imputazione e capo b

Nel mentre erano in corso le valutazioni del dott Michelutti, e pochi giorni dopo la stipula del contratto di affitto di azienda, con contratto di data 31 luglio 2009 ( stipulato dinanzi al notaio M L S ) T E aveva ceduto la sua parte di proprietà pari al 50% di un immobile sito a Lignano Sabbiadoro, al fratello T P, per il prezzo di € 100.000. Nel contratto si dava atto che il prezzo di vendita era stato pagato a mezzo bonifico bancario, di cui veniva indicato il numero e di data 6 luglio 2007 bonifico a favore di T E; nello stesso contratto T P dichiarava che il denaro utilizzato per il pagamento "del superiore acquisto" gli era pervenuto per donazione manuale da parte dei genitori T F e M I. Dalle indagini bancarie era emerso che in quella data non risultavano effettuate transazioni con lo stesso numero di bonifico lo stesso importo; era stato individuato però un altro bonifico disposto dai genitori di T E e T P, nella data del 6 luglio 2007

per l'importo di € 150.000, oltre un altro importo per cui alla fine i genitori avevano corrisposto la figlia complessivamente € 198.000 . nessun bonifico o versamento era stato fatto da T. P.

Era stato poi prodotto ed esaminato dal mar.llo B. un documento denominato preliminare di regolazione ereditaria da famiglia di T. F. e M. I., con la quale i genitori donavano ciascuno dei figli € 100.000, con l'accordo che l'importo complessivo di € 200.000 sarebbe stato conferito tutto a T. E., che a fronte di tale importo avrebbe ceduto al fratello la quota pari al 50% dell'immobile sito Lignano Sabbiadoro, che rispetto a tale cessione la scrittura privata assumeva valore di contratto preliminare.

In sostanza con tale atto si dichiarava che veniva fatta una donazione in contanti a entrambi i figli e la somma donata al fratello veniva immediatamente girata a T. E., che si impegnava a ripagare il fratello con la cessione dell'immobile.

Va detto che la scrittura privata redatta a mano, denominata "preliminare regolazione ereditaria" non ha data certa, non venne citata nel rogito di cessione immobiliare sottoscritto dinanzi al notaio solo in data 31 luglio 2009, a distanza di due anni dall'atto stesso. Il teste introdotto dalla difesa notaio S. ha giustificato l'errore nel numero del bonifico, ricordando che comunque essendo indicata la banca il pagamento era tracciato; si trattava di un bonifico disposto dai genitori che a lei era stato rappresentato come una regolazione ereditaria anticipata, e a fronte del bonifico di circa € 200.000 fatto a T. E. quest'ultima si era assunta l'impegno di cessione del 50% dell'immobile di Lignano. Tali circostanze non risultano a tutta evidenza dall'atto del notaio, che ha dichiarato che ciò non era indispensabile, che il bonifico a cui le parti avevano fatto riferimento era di € 150.000 e dunque per quanto la riguardava corrispondeva al prezzo indicato nel contratto perché "nel più sta il meno".

A suo avviso si trattava non di un patto successorio nonostante il richiamo alla regolazione ereditaria ma di una donazione, per la quale il pagamento della quota acquistata da T. P. era stata fornita dai genitori. Il notaio è stato assai poco convincente nella descrizione dell'atto da lei redatto. Non si può sottacere la perplessità che desta la deposizione del notaio, che avrebbe qualificato l'accordo tra le parti come una regolazione ereditaria anticipata che altro non è che un patto successorio, che nel testo del rogito ha fatto riferimento a "donazione manuale", che però avrebbe riguardato un importo di € 100.000, certamente non modico valore, tanto più se rapportato alle condizioni economiche del donante, ha parlato altresì di una donazione indiretta, che neppure menzionata nel rogito.

Resta comunque la sostanza delle operazioni compiute, rappresentata dalla corresponsione fatta dai genitori di complessivi circa € 200.000 (con un bonifico di 150.000 e con altri versamenti di vario importo come documentati anche dalla difesa) a T. E. nel luglio 2007 cioè quando la stessa aveva necessità di rifinanziare la ditta per proseguire l'attività fortemente in crisi. Quand'anche genitori avessero ritenuto di agire per equità, da subito, ricordando la necessità che il fratello T. P. fosse a sua volta destinatario di un importo pari a quello della sorella, resta il fatto che l'intero importo donato venne

corrisposto a T. E. che in sostanza veniva finanziata dai genitori.

Va poi osservato che la scrittura denominata "preliminare di regolazione ereditaria", apparentemente datata 6.7.2007, non ha data certa corrispondendo a quella del bonifico fatto dai genitori a favore della figlia; appare quantomeno singolare che volendo le parti dare a detta scrittura anche valenza di preliminare per la cessione del 50% dell'immobile, si addivenga poi effettivamente al contratto definitivo in data 31 luglio 2009, a distanza di due anni senza alcuna diversa valutazione del valore del compendio immobiliare, in corrispondenza della manifesta crisi della ditta individuale e pochi giorni dopo che era stato stipulato contratto di affitto di azienda.

A porre ulteriori dubbi sulla corretta datazione della scrittura privata vi è poi, assolutamente illuminante, la e-mail, inviata da T. L. a F. A. il 20/6/2009, che nel contesto dell'illustrazione del prospetto crediti e debiti della società del prospetto crediti e debiti della società diceva "è da studiare come fare per salvare l'appartamento di Lignano", frase che appare incompatibile con un accordo già intervenuto tra le parti, definito in tutti i suoi aspetti, due anni prima di cessione dell'immobile al fratello.

Anche il teste della difesa D. N., che era stato interessato tra le parti per lo studio di una soluzione per salvare la ditta, ha ricordato che erano stati individuati vari interventi, tra i quali vi era il versamento di una somma di danaro da parte della compagine familiare, che il dott. N. indica in € 100.000, oltre alla vendita della casa di Mortegliano di proprietà di T. E.<sup>10</sup> Di fatto egli era stato poi fermato nel suo incarico in quanto le parti avevano deciso di proseguire da sole (fg 10 della deposizione).

La indicazione della necessità di "salvare la casa di Lignano" rende evidente che le parti in realtà non avevano già pattuito due anni prima, cioè al momento in cui genitori avevano effettuato un bonifico di € 150.000 nonché vari versamenti a favore della figlia per un importo complessivo di circa € 200.000, di addivenire alla cessione dell'immobile; non avrebbe altrimenti ragion d'essere quella frase e non si sarebbe addivenuti al contratto definitivo di cessione a distanza di due anni, quando ormai il destino fallimentare era profilato.

Va peraltro osservato che anche a ritenere che le parti in qualche modo si fossero accordate già al momento della corresponsione da parte dei genitori dei € 200.000, per una donazione da parte dei genitori a entrambi i figli, in misura eguale, sarebbe stato lo stesso T. P. a finanziare la sorella, lasciandole la sua quota di donazione.

Sono poi gli stessi imputati che nelle dichiarazioni rese nel corso dell'esame, hanno sostanzialmente qualificato il trasferimento dell'immobile di Lignano (che fu oggetto di revocatoria) come rispondente ad una sostanziale equità nel trattamento dei due figli, avendo i genitori finanziato la figlia F. largamente e desiderando non svantaggiare l'altro figlio. Ed allora è ancora più evidente che la cessione dell'immobile non era stata pattuita sin dal luglio 2007, ma venne decisa ed attuata quando il fallimento si profilava come inevitabile, per salvare almeno la quota dell'immobile, intento manifestato dalla mail di T. L. L'immobile venne trasferito al fratello senza un effettivo corrispettivo, tale non

<sup>10</sup> Teste dott. N. udienza 10/3/2015 fg 9.



essendo la somma di 200.000 € corrisposti due anni prima.

Ritiene il tribunale che di tale condotta distrattiva debbano rispondere unicamente T. E. e T. L., quest'ultima effettiva suggeritrice dell'operazione e quale amministratrice di fatto della ditta individuale. Il teste introdotto dalla difesa, ing. C., ricorda che T. E. e T. L. gli chiesero consigli per la stesura della scrittura privata e ciò conferma in pieno coinvolgimento di T. L.

Gli altri imputati, genitori e fratello della titolare della ditta individuale sono chiamati a rispondere quali concorrenti estranei per i quali occorre dunque dimostrare la precisa consapevolezza della finalità distrattiva. Essi sapevano certamente che l'immobile non veniva pagato da T. P., ma non può ritenersi provato adeguatamente che essi avessero effettiva consapevolezza della valenza di depauperamento di tale atto, che fossero a conoscenza precisa delle condizioni della ditta individuale della cui gestione si occupava T. L. unitamente alla titolare, non erano i suggeritori della operazione, erano mossi da una finalità diversa. I consistenti aiuti economici che genitori diedero alla figlia T. E., anche se intervenuti nel corso del 2007, contraddicono l'ipotesi che essi fossero perfettamente a conoscenza delle condizioni della società, poiché diversamente non avrebbero rischiato una così consistente somma di denaro senza speranza di ritorno o quantomeno di utilità per la ditta.

Perché il soggetto extraneus possa essere ritenuto penalmente responsabile in concorso con soggetto qualificato, occorre da parte sua una consapevolezza che abbracci le varie condotte i reciproci nessi per il raggiungimento dell'evento distrattivo. Occorre quindi una certa consapevolezza della valenza distrattiva del contratto di cessione della porzione di immobile. La giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti difforni in ordine alla necessità che l'extraneus conosca lo stato di dissesto; rileva però il tribunale che il soggetto estraneo non dispone di un completo compendio informativo e dunque può non essere in grado di ricavare dall'uscita del bene del patrimonio, un giudizio di concreto repentaglio degli interessi dei creditori tanto più come nel caso in esame a fronte di consistenti finanziamenti da parte dei genitori, che potevano ingenerare in loro e di conseguenza il fratello, la speranza di aver contribuito al salvataggio della ditta individuale.

Per tali ragioni ritiene il tribunale che gli imputati T. P., T. F. e M. I. debbano essere assolti dal reato loro contestato al capo A2, con la formula perché il fatto non costituisce reato.

#### Capo B)

Nel capo di imputazione sub A/2 l'accusa ha indicato anche la falsità della dichiarazione relativa al bonifico contenuta nel rogito notarile di cessione dell'immobile, fatto contestato quale reato di falso al capo B.

La teste notaio S. ha definito l'indicazione del numero relativo al bonifico e il suo importo, frutto di un errore materiale nella redazione dell'atto di cessione di quote stipulato il 31 luglio 2009. In effetti come risulta anche dalla documentazione prodotta dalla difesa bonifico era stato effettuato per l'importo di € 150.000 nella data indicata, il che

unitamente a quanto dichiarato dal notaio che si è attribuito la responsabilità dell'errore, impedisce di configurare il reato di falso di cui al capo B, dal quale gli imputati andranno dunque assolti.

#### Cessione della quota di immobile di 1/9 capo A3.

Con un contratto di data 28 luglio 2009 veniva ceduta la quota pari a 1/9 posseduta da T. E. a favore della cognata T. S., per il prezzo di complessivi € 3300 che riguardavano una quota di immobile e una porzione di terreno. La Guardia di Finanza aveva incaricato della stima il responsabile del comune di Castions, ove era sito l'immobile, che aveva dato l'intero complesso immobiliare un valore di 183 mila euro, al quale corrispondeva un valore per la quota di T. E. di € 20.400, valore confermato anche dopo la rivalutazione fatta a seguito della indicazione di un errore relativo numero di mappale fatto dalla difesa nel corso delle indagini.

La valutazione è stata contestata dalla difesa attraverso il proprio consulente gem. C., che richiamandosi alla consulenza scritta, acquisita, ha descritto l'immobile con le sue caratteristiche, ricordando le servitù di transito che gravavano su di esso, ha fatto riferimento – riportandoli – ai valore al metro quadro determinati per quel comune da alcune agenzie immobiliari, determinando il valore commerciale complessivo dell'immobile in € 82.500. Alla consulenza sono allegate anche le fotografie sullo stato esterno ed interno dell'immobile. Il consulente ha ricordato che il geometra del comune non provvede a redigere una vera perizia di stima, non vi fu analisi dello stato dei luoghi, ha fatto riferimento alla superficie dell'immobile ai fini dell'applicazione delle tasse locali e dunque il valore indicato in 183 mila euro era al di fuori del mercato immobiliare della zona e dell'epoca. Inoltre geometra G. aveva indicato il valore sulla base di quelli correnti nell'anno 2011 senza tener conto dei valori mobiliari dell'anno 2009 e del fatto che l'immobile pur abitabile, richiedeva ristrutturazione come apprezzabile dalle fotografie prodotte, che evidenziano un edificio non certo in condizioni ottimali.

Il Tribunale rileva che il prezzo determinato dal geom. C. è fondato su elementi precisi allegati dal consulente, a fronte di una valutazione fatta dal capo tecnico del Comune, incaricato dalla Guardia di Finanza, senza alcun riferimento ai dati di mercato mobiliare. È vero che anche facendo riferimento al valore di stima indicato dal geom. C., la quota di 1/9 spettante a T. E. e da questa ceduta a T. S., è sensibilmente superiore al prezzo che venne pagato per l'immobile. Vi è però da considerare che sul prezzo ben poteva incidere il possesso di una quota assai ridotta dell'immobile, 1/9, che esso era per una quota maggiore di proprietà della madre di T. E. (teste G.), che l'abitava, elementi tutti che sicuramente incidevano sulla possibilità concreta di vendita della quota.

I testi assunti su richiesta della difesa D. L., G. G. (marito di T. S. acquirente della quota di 1/9 e imputata), della cui credibilità non vi è motivo di dubitare anche quanto all'effettivo pagamento, hanno dichiarato che T. S. era intenzionata effettivamente ad acquistare la

quota, e ciò anche prima che venisse offerta, e che non provvide poi ad acquistare le restanti quote rimaste in capo alla madre, in quanto la stessa abitava ancora nell'immobile.

L'incertezza sulla incongruità del prezzo pagato, che non è stato in alcun modo valutato dal curatore <sup>11</sup>, l'oggettivo interesse di ricondurre in capo a pochi soggetti la proprietà di un immobile diviso in quote ridotte, e in uso ad uno solo dei comproprietari, le difficoltà che il curatore avrebbe incontrato nella vendita di una quota così contenuta, rispetto alla quale comunque avrebbero potuto avanzare richiesta di acquisto i comproprietari, non consente di ritenere provata con adeguata certezza la finalità di spoliazione di tale cessione, benché avvenuta in concomitanza con la stipula del contratto di affitto di azienda.

Gli imputati vanno dunque assolti dal reato di cui al capo A3 perché il fatto non sussiste con conseguente revoca del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Udine con riferimento all'immobile di cui al capo A3.

#### Bancarotta semplice di cui al capo C

Dalla deposizione del curatore e dalla relazione ex art 33 L.F. è emerso pacificamente che l'impresa individuale City Color dopo 2007 era entrata in una grave condizione di dissesto reso evidente e non rimediabile nell'anno 2009; la ditta aveva esposizioni bancarie per i finanziamenti, oltre che debiti verso fornitori e il protrarsi della vita della società aveva determinato l'incremento quanto meno degli oneri relativi all'esposizioni verso le banche, mentre con l'affitto d'azienda la ditta non era in grado di ricavare alcun reddito se non quello derivante dai canoni mensili che come si è visto, anche se pagati interamente, avrebbero coperto meno di un terzo degli oneri annuali.

Il consulente della difesa dott A B ha concluso affermando che la fotografia della struttura dell'entità dell'indebitamento aveva evidenziato una regressione delle passività e non un loro incremento e ciò per effetto dell'apporto di denaro fatto da T E, versato nei conti correnti della ditta; l'indebitamento ( fg 20 della consulenza) era passato da € 847.798 nel 2007 a 735.696 nel 2009, quindi con una variazione in diminuzione. Il consulente, come ha chiarito nel corso della deposizione lega la sua valutazione al fatto che non vi sarebbe stato aumento delle passività ma semmai un loro calmieramento, sebbene " in un'ottica complessivamente rilevante ".

Il lievissimo miglioramento delle passività non aveva però una significativa incidenza sugli oneri finanziari annuali, che restavano rilevanti e ben superiori a quanto la ditta poteva ricavare dall'affitto cosicché è di tutta evidenza che il protrarsi della vita della ditta individuale, non poteva che peggiorare progressivamente le esposizioni bancarie.

Il consiglio dato dal dott N sin dalla prima consulenza da lui fornita di chiedere il fallimento, rendeva del resto evidente la inutilità del contratto di affitto rispetto quelle che erano le condizioni della società e in particolare rispetto all'esposizioni bancarie, che avrebbero continuato a incrementarsi.

<sup>11</sup> il curatore ha infatti dichiarato nel corso della deposizione che non aveva provveduto a una stima del valore della quota dell'immobile ceduto a T S, e non vi era stata revocatoria.

La fattispecie contestata sanziona il semplice ritardo nell'instaurare la procedura di fallimento, per la sua sussistenza è sufficiente che l'aggravamento sia l'esito naturale della protrazione dell'attività di impresa. È sufficiente in sostanza che si profili un aggravamento inevitabile anche per il solo aumento degli interessi passivi come nel caso che ci occupa.<sup>12</sup>

Ricorre anche l'elemento soggettivo richiesto quantomeno della colpa grave,<sup>13</sup> provata dalla condotta tenuta dalle imputate che addivennero al contratto di affitto, anziché provvedere a richiedere il fallimento come consigliato loro da subito, dal dott M.

Va conseguentemente affermata la penale responsabilità di T. E. e T. L. per i reati loro ascritti ai capi A sub 1 e sub 2, e C. La complessivamente non grave entità dei fatti, le circostanze che portarono a dissesto della ditta individuale, a seguito del decesso del marito di T. E., oltre all'assenza di precedenti condanne consentono la concessione delle attenuanti generiche, e il giudizio di prevalenza delle stesse sull'aggravante contestata per i più fatti di bancarotta.

Pena equa, valutati i criteri di cui all'art 133 cp, tenuto conto che le distrazioni non configurano un fatto particolarmente grave, appare quella minima di anni 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 ex art 62 bis cp.

Alla condanna seguono le pene accessorie di cui all'art 216 LF determinate come dispositivo, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali.

L'assenza di precedenti condanne e le circostanze di commissione del reato consentono di prevedere che le imputate si asterranno dal commettere ulteriori reati e di sospendere condizionalmente la pena e non farne menzione nel certificato del casellario.

Le imputate vanno condannate al risarcimento del danno alla Parte civile costituita fallimento, in relazione al solo reato di cui al capo c), essendovi stata assoluzione per la distrazione di cui al capo A/3 e in assenza di richieste per i restanti fatti distrattivi (in ragione dell'accordo transattivo raggiunto). Valutato il tempo per cui si è inutilmente protratta l'attività e il danno conseguente al maturarsi di ulteriori oneri finanziari, equo appare quantificare il danno in € 10.000.

Alla condanna segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza della Parte civile che si liquida come a dispositivo, tenuto conto delle fasi di studio, di istruttoria e la durata della stessa, di discussione.

La motivazione viene riservata ex art 544 c 3 cpp nel termine di gg 90 in ragione

<sup>12</sup> Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti. (Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013 - dep. 21/03/2013, Viale, Rv. 254986)

<sup>13</sup> Cfr. sez. 5 sent. n. 38077 ud. 15/7/2015 rv. 264743: Nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave.

delle contemporanee definizioni nel periodo.

Il Tribunale in composizione collegiale, alla pubblica udienza del 16 febbraio 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**P.Q.M**

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.

**dichiara**

gli imputati T. E. , T. L. , colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti sub capi A1, A2 e C di rubrica, e, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull' aggravante contestata per T. E. e T. L. li

**condanna**

alla pena di anni due di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

Letto l'art. 216, u. c. R.D. n.° 267/42,

**dichiara**

gli imputati inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata di anni dieci;

Visti gli artt 163 e 175 c.p.

**concede**

agli imputati i benefici della sospensione condizionale e della non menzione .

Letto l'art 530 c.p.p.

**assolve**

T. E. , T. S. del reato loro ascritto al capo A3 perché il fatto non sussiste, T. L. , T. P. T. F. e M. I. dal reato sub capo b) perché il fatto non sussiste nonché T. P. , T. F. e M. I. dal reato loro ascritto al capo A2 perché il fatto non costituisce reato.

Letti gli artt. 538 e 541 c.p.p.

**condanna**

gli imputati T. E. e T. L. al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 10.000 oltre a interessi dal di del dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza legale sostenute dalla medesima parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000 per onorari, oltre a I.V.A. e CPA come per legge.

**dispone**

il dissequestro delle quote di immobili di cui all'ordinanza del Gip del Tribunale di Udine dd 31.1.2012 e la restituzione agli aventi diritto.

Letto l'art. 544, comma 3°, c.p.p.

**assegna**

il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Udine il 16 febbraio 2016

Il presidente est.

Dott.ssa Angelica Di Silvestre

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Udine, 03 MAG 2016

IL CANCELLIERE

L. M. G. G. G.

Applicate sulla  
copia marche per

€ ..... 1,54 ..... f



23 MAG. 2016